numero Bellinzona
767 cl 1 4 marzo 2015

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Spettabile
Ufficio federale dell'energia
Sezione NE
3003 Berna

e-mail: strategie-stromnetze@bfe.admin.ch

Strategia Reti elettriche: procedura di consultazione

Gentili Signore, Egregi Signori,

con lettera del 28 novembre 2014 avete avviato una procedura di consultazione concernente la Strategia Reti elettriche.

Vi ringraziamo per l'opportunità che avete voluto riservarci per esprimere le nostre osservazioni sottoponendoci la documentazione della strategia in oggetto con l'avamprogetto concernente la Legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche.

In generale riteniamo indispensabile che vengano definite le necessarie basi legislative per lo sviluppo futuro della rete elettrica svizzera. Solo in questa maniera risulterà possibile procedere alla trasformazione e all'ampliamento necessario delle reti elettriche in maniera ottimale con quelli che sono gli obiettivi della Strategia Energetica 2050 attualmente in discussione alle Camere federali.

Le reti di trasporto e distribuzione sono state concepite seguendo il modello che prevedeva la presenza di grossi impianti di produzione di energia elettrica, il consequente trasporto alle zone di consumo e la distribuzione capillare ai consumatori finali. In futuro la rete di distribuzione verrà utilizzata in modo sempre più incostante (produzioni stocastiche di energie rinnovabili delocalizzate nel territorio con immissioni in ogni livello di rete) con flussi di energie non solo dai livelli superiori a quelli inferiori, ma anche in direzione opposta. Fino ad ora questo flusso di energia era irrilevante, ma con l'applicazione della nuova strategia energetica diventerà sempre più importante. Di conseguenza sarà necessario poter disporre di maggior flessibilità del sistema di approvvigionamento dell'energia elettrica. Le infrastrutture dovranno quindi essere modificate di conseguenza. Ne consegue che, non solo la rete di trasporto dovrà venir potenziata in modo importante, ma anche la rete di distribuzione locale. La pratica ha dimostrato che, con le procedure attuali, i tempi per il rilascio delle autorizzazioni sono estremamente lunghi ed hanno provocato un blocco dello sviluppo della rete. Quindi una modifica delle procedure attuali è più che necessaria anche nell'ottica di ammodernamento e ottimizzazione della rete.



Tematiche complesse e difficili da comprendere per i non addetti ai lavori, pertanto delle chiare strategie, delle basi giuridiche solide e un miglior coordinamento tra gestori di rete e pianificatori del territorio dovrebbe migliorare l'uso più sensato del territorio e quindi anche l'accettazione di questi impianti da parte della popolazione.

Oltre a quanto indicato nelle risposte alle domande specifiche del questionario nel merito dei singoli dispositivi legislativi rileviamo quanto segue.

a) Legge sugli impianti elettrici del 24 giugno 1902

- art. 15c cpv. 1: considerato che la strategia non prevede l'interramento delle reti per la rete di trasporto (livello 1), mentre lo prevede, a determinate condizioni, unicamente per la rete di distribuzione (livello 3,5 e 7) il testo del primo capoverso è fuorviante. Infatti a differenza del testo in lingua tedesca nella versione italiana non viene indicato che si parla unicamente di linee della rete di distribuzione e non di quelle della rete di trasporto. Per evitare incomprensioni e soprattutto contraddizioni con l'art. 15b cpv. 1 è indispensabile aggiungere che si tratta di linee di distribuzione.
 - Si propone pertanto questa modifica: "¹Le linee **della rete di distribuzione** nuove, e le linee sostituite, rinnovate o ampliate vanno posate..."
- art. 15c cpv. 2-4: il nuovo dispositivo prevede che il fattore dei costi aggiuntivi venga definito dal Consiglio federale tenendo conto di determinati criteri. La lista dei criteri, come del resto indicato nel rapporto esplicativo, non è esaustiva. Infatti a nostro modo di vedere oltre agli elementi tecnico-economici bisognerebbe aggiungere quelli socio-economici, altrettanto importanti per le regioni di montagna, come lo è la nostra. In particolare per le zone periferiche di montagna dove il consumo di energia elettrica è evidentemente molto basso, fissare un limite superiore troppo alto potrebbe causare un sensibile aumento dei costi di rete, considerato che questi maggiori costi verrebbero ribaltati al consumatore finale. Del resto le deroghe previste nei due paragrafi 3 e 4 rendono poco vincolante il limite del fattore dei costi aggiuntivi e aumentano il rischio di vertenze giuridiche. Gli elementi alla base della deroga appaiono infatti globalmente soggettivi e difficilmente quantificabili in maniera semplice ed univoca. Per questi motivi si propone di abbassare il limite massimo per il fattore dei costi aggiuntivi e di definire i criteri tramite ordinanza o direttive specifiche.
- art. 15e cpv. 1 e 2: il dispositivo dovrebbe indicare per una maggiore chiarezza, anche in questo caso per evitare incomprensioni e l'adire a vie giuridiche, che l'obbligo per l'allestimento di un Piano settoriale sussiste unicamente per le linee di trasporto di tensione 220 kV o superiore.
- Titolo IIIc + artt. 18b cpv. 1-4, 18c cpv 1 e 3 art.18d cpv. 1 e 4: il termine allineamento(i) non è adatto e potrebbe risultare fuorviante. Si consiglia di sostituirlo con il termine tracciato(i).
 - Si propone pertanto di sostituire "allineamento/i" con "tracciato/i"
- art. 26a cpv. 1-3: pur comprendendo le necessità di poter disporre di mezzi moderni e aggiornati concernenti le linee elettriche il dispositivo implica due questioni fondamentali: la competenza e la definizione del livello di tensione per l'eventuale assoggettamento. Per quel che riguarda la competenza siamo dell'opinione che si tratti di un compito, di un'attività, di competenza dei gestori di rete. Naturalmente l'amministrazione federale (così come quella cantonale



per le eventuali specifiche esigenze pianificatorie) deve poter disporre di questi dati per allestire lo scenario di riferimento di cui all'art. 9a LAEI. Tuttavia non spetta all'UFE allestire quadri globali e men che meno pubblicare queste informazioni. Attività queste che, oltre a necessitare ulteriori risorse, sono anche delicate per quel che riguarda il grado di sensibilità di certe informazioni, per cui si dovrebbe comunque prevedere determinati vincoli per la loro divulgazione. Non bisogna infine dimenticare che l'eventuale allestimento di questi geodati anche per le reti di distribuzione inferiori (livelli di tensione 5 e 7) potrebbe generare un onere non indifferente per la sua realizzazione, che verrebbe dulcis in fundo ribaltato al consumatore finale nei costi di rete.

b) Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI)

- Art. 9a cpv. 1: pur sostenendo la necessità di uno scenario di riferimento finalizzato alla pianificazione delle reti anche per questa modifica sorge la questione della competenza e dell'oggetto della pianificazione. È pacifico che una strategia globale debba valutare, e di conseguenza agire, non solo sul livello di tensione della rete di trasporto ma anche su quelle di distribuzione, tuttavia è necessario definire anche la questione delle competenze. Attualmente a livello pianificatorio vi è una suddivisione delle competenze fra Confederazione e Cantoni/Comuni ben definita (Piano Direttore e Piano regolatore), pertanto non è evidente come s'inserisce questo nuovo dispositivo nel quadro legislativo vigente. Rispettivamente è da capire quale valore aggiunto potrebbe portare l'UFE quale responsabile per l'elaborazione dello scenario di riferimento allorquando esistono delle entità quali la Società nazionale di rete e ElCom in cui si trovano le necessarie competenze per poter elaborare questo scenario, rispettivamente per poterlo verificare. Detto ciò sosteniamo in maniera convinta la necessità di elaborare uno scenario di riferimento, ma allo stesso tempo per evitare anche inutili doppioni e sussequenti lungaggini amministrative, esprimiamo consistenti dubbi sul fatto che questo compito venga affidato all'UFE.
- Art. 9a cpv. 5: il testo dell'articolo non lo esplicita, ma è evidente che lo scenario di riferimento debba risultare vincolante unicamente per gli aspetti riguardanti le reti elettriche ed in alcun caso per altre tematiche territoriali o ambientali e tantomeno per lo sviluppo futuro di impianti di produzione elettricità.
 - Si propone pertanto questa modifica: "⁵Lo scenario di riferimento **per la pianificazione delle reti elettriche** è vincolante per le autorità."
- Art. 9c: il testo dell'articolo definisce unicamente il punto di immissione, appare evidente che ciò debba valere anche per il punto di prelievo. Inoltre affinché questi punti possano venire individuati, è necessario dal profilo economico valutarne non solo i costi di realizzazione ma anche i costi di manutenzione sull'arco di tutta la durata.
 - Si propone pertanto di aggiungere nel titolo e nel testo dei due capoversi anche punto di prelievo e di modificare anche il cpv. 2 nella maniera seguente "...dal profilo tecnico ed economico, considerando i costi globali della durata di vita."



Art. 15 Costi di rete computabili: il nuovo testo del cpv. 1 prevede che i costi d'esercizio e i costi del capitale dei sistemi di misurazione intelligenti prescritti dalla legge e installati presso il consumatore finale vengano sempre considerati costi computabili. Nell'ottica di uno sviluppo intelligente delle rete elettrica, che persegue gli obiettivi di efficienza e risparmio energetico è fondamentale che questi costi siano riconosciuti non solo per i sistemi di misurazione ma anche per gli strumenti di gestione intelligenti e questo non solo se installati presso i consumatori finali ma anche presso i produttori di energia elettrica. Riconoscendo ciò, nell'ambito dei costi di rete, bisognerà tuttavia escludere che i costi vengano addebitati una seconda volta tramite tasse di noleggio o quant'altro a carico nuovamente dei consumatori finali. Si rileva inoltra che a pag. 66 del Rapporto esplicativo con riferimento al nuovo cpv. 3bis, al Consiglio federale viene conferita la competenza di limitare, nelle disposizioni d'esecuzione, l'entità dei costi computabili ai sensi dei capoversi 1-3, ossia anche le rimunerazioni a enti pubblici e a terzi per la concessione di diritti e servitù connessi all'esercizio della rete. Si rileva tuttavia che secondo l'attuale cpv. 4 della LAEI (non oggetto di modifica) le basi per la definizione dei costi di rete computabili per i tributi e le prestazioni degli enti pubblici non sono ancora state fissate, mentre ora si vogliono definire dei limiti. Il tema, in particolare quello delle prestazioni agli enti pubblici è particolarmente delicato per quanto riguarda sia l'assoggettamento ai costi di rete secondo il principio della causalità, sia per quanto riguarda il principio di equità nella definizione dei limiti. Riteniamo che la definizione di regole chiare relative a chi e quanto si paga è a questo punto fondamentale e indispensabile in una situazione economica globale difficile.

In conclusione il presente Consiglio sostiene la necessità di adottare il più presto possibile una strategia per lo sviluppo futuro della rete elettrica svizzera conformemente alla politica energetica ES2050, sottolineando tuttavia la necessità di porre la dovuta attenzione per una visione globale completa che tenga in debita considerazione oltre agli aspetti procedurali e di competenza, anche tutti gli altri aspetti territoriali-pianificatori, ambientali e socioeconomici, e definendo competenze chiare ed efficaci senza inutili doppioni e/o procedure aggiuntive.

Vogliate accogliere, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

II Presidente:

M Rartoli

II Cancelliere

G. Gianella

Allegato:

- Questionario; Strategia Reti elettriche - Procedura di consultazione

Copia p. c.:

- Dipartimento delle finanze e dell'economia(dfe-dir@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch)
- Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch)
- Capoufficio della legislazione e delle pari opportunità (marilena.fontaine@ti.ch)
- Delegato cantonale per le relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (<u>delegato.berna@ti.ch</u>; <u>renata.gottardi@ti.ch</u>; <u>sara.guerra@ti.ch</u>; <u>nicolo.parente@ti.ch</u>)
- pubblicazione in Internet

Strategia Reti elettriche Procedura di consultazione

Questionario

Ente / Organizzazione che compila il questionario:

Canton Ticino

Indice

Scenario di riferimento	2
Determinazione del fabbisogno	3
Interesse nazionale	5
Coordinamento territoriale	5
Approvazione dei progetti	ε
Verifica dell'efficienza dei costi	
Relazioni pubbliche	9
Geodati	<u>c</u>

Istruzioni per la compilazione:

- una sola risposta per ogni domanda
- doppio clic sulla casella e clic su «Attivato».

Scenario di riferimento

1.	Siete d'accordo che in futuro lo scenario di riferimento in materia di economia energetica venga sancito per legge come disposizione vincolante per la pianificazione della rete da parte dei gestori di rete? Art. 9a cpv. 1 LAEI Rapporto esplicativo 1.2.3.1 e 2.2 (Scenario di riferimento) Sì no nessun parere
	Osservazioni: il coinvolgimento dei Cantoni è opportuno; gli aspetti territoriali, pianificatori, ambientali e socioeconomici vanno tenuti in debita considerazione, così come è importante coinvolgere anche le aziende idroelettriche presenti sul nostro territorio. Mentre per quanto riguarda il ruolo di responsale per l'allestimento dello scenario di riferimento in un'ottica di competenze e razionalità ribadiamo i dubbi espressi nella lettera accompagnatoria.
2.	Siete d'accordo che venga sancita per legge una periodicità fissa per la verifica e l'aggiornamento dello scenario di riferimento in materia di economia energetica? Art. 9a cpv. 4 LAEI Rapporto esplicativo 1.2.3.1 e 2.2 (Scenario di riferimento) Sì no nessun parere
3.	Ritenete che un lasso di tempo di cinque anni sia una periodicità adeguata per la verifica e l'aggiornamento dello scenario di riferimento in materia di economia energetica? Art. 9a cpv. 4 LAEI Rapporto esplicativo 1.2.3.1 e 2.2 (Scenario di riferimento) sì no nessun parere Osservazioni: tenuto conto delle tempistiche di realizzazione e della durata di vita delle reti elettriche riteniamo che il Consiglio federale dovrebbe disporre l'aggiornamento dello scenario di riferimento sicuramente in caso di sviluppi significativi ma anche con una certa periodicità. La periodicità deve essere tuttavia adeguata con lo sviluppo di piani pluriennali della rete. Considerato che le reti sono costruite per durare 40-50 anni i cambiamenti non potranno essere così repentini.

Determinazione del fabbisogno

4.	Siete d'accordo che il principio NOVA (ottimizzazione della rete prima del potenziamento, primo dell' ampliamento) venga sancito per legge come parte dei principi tecnici di
	pianificazione della rete?
	Art. 9d cpv. 2 LAEI
	Rapporto esplicativo 1.2.3.2 e 2.2 (Principi di pianificazione)
	Sì ☐ no ☐ nessun parere
	Osservazioni: il principio dell'ottimizzazione e della razionalizzazione delle reti elettriche è anche uno dei principi contenuti nel Piano Energetico Cantonale (PEC); con questo nuovo dispositivo di legge vengono così definiti parametri univoci per determinare lo sviluppo efficiente della rete.
	emerica della rece.
5.	Siete d'accordo con la definizione del punto di immissione per i nuovi impianti di produzione? Art. 9c LAEI
	Rapporto esplicativo 1.2.3.2 e 2.2 (Principi di pianificazione)
	⊠ sì ☐ no ☐ nessun parere
	Osservazioni: Si tratta di un ulteriore contributo alla pianificazione razionale della rete. (Confronta inoltre le osservazioni nella lettera accompagnatoria)
	(comments monte to osservazioni nena rettera accompagnatoria)
6.	Siete d'accordo che nella determinazione del fabbisogno i gestori di rete dei livelli di rete 3-7 debbano provvedere a un adeguato coinvolgimento dei Cantoni e dei Comuni, nonché di altri attori interessati? Art. 9e cpv. 2 LAEI
	Rapporto esplicativo 1.2.3.2 e 2.2 (Coordinamento della pianificazione)
	Sì ☐ no ☐ nessun parere
	Osservazioni: Il coordinamento tra i diversi attori e soprattutto tra i gestori di rete è fondamentale, tuttavia ognuno deve mantenere la responsabilità della pianificazione della propria rete, in particolare Swissgrid esclusivamente per il livello di rete 1 e i gestori di rete di rete per i livelli inferiori di distribuzione. Appare pertanto difficile attribuire alla Società nazionale di rete il compito di coordinare la coordinazione. Infine è importante provvedere a un adeguato coinvolgimento anche delle grandi aziende idroelettriche.
7.	Ritenete necessario/ragionevole fissare per legge un termine per la presentazione dei piani
	pluriennali alla ElCom da parte dei gestori di rete? Art. 9b cpv. 1 LAEI
	Rapporto esplicativo 1.2.3.2 e 2.2 (Coordinamento della pianificazione)
	⊠ sì □ no □ nessun parere

8. In caso di risposta affermativa alla domanda 7: siete d'accordo che venga fissato per legge un termine di nove mesi per la presentazione dei piani pluriennali alla ElCom da parte dei gestori di rete? In caso di risposta negativa, quale termine ritenete adeguato (numero di mesi), (specificare p.f.)? Art. 9b cpv. 1 LAEI Rapporto esplicativo 1.2.3.2 e 2.2 (Coordinamento della pianificazione)
☑ sì ☐ no ☐ nessun parere
Osservazioni: In questa maniera si obbliga tutti i gestori di rete a coordinarsi e permette alla EICom di allestire dei piani con lo stesso grado di aggiornamento.
9. Siete d'accordo che in futuro la ElCom debba verificare i piani pluriennali dei gestori di rete e trasmettere un parere scritto? Nota: ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a OAEl i gestori delle reti di distribuzione con tensione pari o inferiore a 36 kV (livelli di rete 5 e 7) sono esentati dall'obbligo di allestimento di piani pluriennali; di conseguenza soltanto i gestori della rete di trasporto e i gestori della rete di distribuzione a livello di rete 3 sono tenuti ad allestire piani pluriennali. Art. 22 cpv. 2 ^{bis} LAEI
Rapporto esplicativo 1.2.3.2 e 2.2 (Compiti) Sì no nessun parere Osservazioni: nell'ottica di strategia globale e ottimizzazione della rete questa misura dovrebbe evitare investimenti inappropriati.
10. Ritenete necessario/ragionevole fissare per legge un termine per la verifica dei piani pluriennali da parte della ElCom (dalla presentazione)? Art. 22 cpv. 2 ^{bis} LAEI Rapporto esplicativo 1.2.3.2 e 2.2 (Compiti)
⊠ sì □ no □ nessun parere
Osservazioni: La verifica ElCom dei piani non deve produrre ritardi nello sviluppo della rete.
11. In caso di risposta affermativa alla domanda 10: siete d'accordo che il termine per la verifica dei piani pluriennali da parte della ElCom sia fissato per legge a nove mesi dalla presentazione? In caso di risposta negativa, quale termine ritenete adeguato (numero di mesi), (specificare p.f.)? Art. 22 cpv. 2 ^{bis} LAEI Rapporto esplicativo 1.2.3.2 e 2.2 (Compiti)
⊠ sì □ no □ nessun parere
Osservazioni: In caso di risposta negativa 5 mesi

Interesse nazionale

12. Ritenete opportuno che agli impianti della rete di trasporto sia attribuito per legge un interesse nazionale e che il Consiglio federale possa riconoscere l'importanza nazionale di altri impianti delle reti di distribuzione ad alta tensione (livello di rete 3)? Art. 15d cpv. 2 e 3 LIE Rapporto esplicativo 1.2.3.3 e 2.1
sì no nessun parere
Osservazioni: l'approvvigionamento energetico ha un evidente interesse nazionale. Ciò premesso, una corretta ponderazione degli interessi deve essere sempre garantita. Ogni situazione deve poter essere valutata attentamente e va anche garantita una corretta considerazione degli interessi cantonali, siano essi energetici, ambientali, socioeconomici o altri. I Cantoni vanno pertanto coinvolti in modo attivo. Le nuove disposizioni della LPT obbligano Cantoni e Comuni a grandi sforzi nel frenare la dispersione degli insediamenti e nel promuovere la qualità del paesaggio. Questo fondamentale principio deve essere confermato anche nella Strategia Reti elettriche.
Coordinamento territoriale
 13. Siete d'accordo che per realizzare linee del livello di rete 1 si debba svolgere anche in futuro una procedura del piano settoriale? Art. 15e LIE Rapporto esplicativo 1.2.3.4 e 2.1
vanno coinvolti per tempo, considerato l'importante impegno che richiede una procedura di piano settoriale. Il ruolo dell'ARE quale servizio federale di coordinamento va rafforzato. La conduzione di procedure di piano settoriale da parte degli uffici federali direttamente interessati non garantisce il sufficiente coordinamento fra le diverse politiche settoriali. Alla luce dei gravosi impegni che la LPT assegna ai Cantoni, è lecito aspettarsi che anche la Confederazione faccia la sua parte, coordinando in modo più efficace le varie pianificazioni settoriali.
14. Ritenete necessario che la procedura d'approvazione dei piani in due fasi (1ª fase: determinazione della zona di pianificazione, 2ª fase: determinazione del corridoio di pianificazione e scelta della tecnologia di trasporto), sinora disciplinata a livello di ordinanza, venga ora sancita a livello di legge? (In precedenza: art. 1a–1d dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici; RS 734.25; OPIE) Art. 15e–15j LIE Rapporto esplicativo 1.2.2.4 e 2.1
si no nessun parere Osservazioni: la procedura garantisce una migliore visione d'insieme e una più efficace considerazione e integrazione dei vari interessi in gioco.

Approvazione dei progetti

	Ritenete opportuno prevedere una competenza diretta dell'UFE per quanto concerne l'approvazione dei progetti riguardanti le linee della rete di trasporto? Osservazione: sinora, nel quadro della Strategia Reti elettriche, non era prevista alcuna modifica dell'articolo in questione (art. 16 cpv. 2 lett. b LIE); l'UFE è quindi competente anche per le linee della rete di trasporto (livello di rete 1) soltanto se l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) non ha potuto dirimere opposizioni o divergenze con le autorità federali coinvolte. Sì no nessun parere Osservazioni:
	Ritenete necessario prevedere allineamenti al fine di assicurare sul lungo termine i tracciati delle condutture destinati ad assicurare l'ampliamento o il rinnovo delle linee esistenti? Art. 18b LIE Rapporto esplicativo 1.2.3.5 e 2.1 Sì no nessun parere
	Osservazioni: tali "allineamenti" devono però derivare dalla procedura di piano settoriale degli elettrodotti (in merito al termine usato si vedano le considerazioni espresse nella lettera di accompagnamento).
:	Come valutate la possibilità che l'UFE affidi a persone esterne all'Amministrazione federale lo svolgimento delle procedure di approvazione dei piani? Art. 17a LIE Rapporto esplicativo 1.2.3.5 e 2.1
	opportuna non opportuna nessun parere
	Osservazioni: Questa possibilità potrebbe rilevarsi utile per rispettare le tempistiche delle procedure di approvazione.
	Ritenete opportuno che, su richiesta del gestore della rete di trasporto, l'autorità preposta all'approvazione possa ordinare misure ai livelli di rete inferiori (quali raggruppamento, cablaggio)? Art. 15b cpv. 3 LIE Rapporto esplicativo 1.2.3.5 e 2.1 Sì no nessun parere Osservazioni: A condizione che vengano coinvolti i gestori di rete inferiori, che vengano tenute in considerazione anche le loro esigenze e che i costi vadano a carico del livello di rete N1.

19	9. Ritenete che un fattore dei costi aggiuntivi (costi aggiuntivi della realizzazione di progetti di
	linee come cavi interrati anziché linee aeree) sia una misura adeguata ed efficiente per un
	ampliamento e una trasformazione delle reti di distribuzione (livelli di rete 3-7) adeguati in
	termini di tempo?
	Art. 15c LIE
	Rapporto esplicativo 1.2.3.5 e 2.1
	Sì □ no □ nessun parere
	Osservazioni: Il fattore dei costi aggiuntivi è chiaro e non da adito a dubbi, mentre risultano più problematiche le deroghe previste.
	più problematiche le derogne previste.
2	O. Siete d'accordo che, per il fattore dei costi aggiuntivi, venga stabilito per legge un limite
	massimo e che la definizione di tale fattore sia delegata al Consiglio federale tenendo conto
	di determinati criteri (grado di cablaggio, corrispettivo per l'utilizzazione della rete,
	evoluzione delle tecnologia, costi d'interramento)?
	Art. 15c cpv. 2 LIE
	Rapporto esplicativo 1.2.3.5 e 2.1
	🔀 sì 🗌 no 🔲 nessun parere
	Osservazioni: tuttavia si propone di abbassare il limite massimo di tre per il fattore dei costi
L	aggiuntivi e di definire i criteri tramite ordinanza o direttive specifiche.
7	1. Approvate la regolamentazione derogatoria formulata nell'art. 15c cpv. 3 e. 4 LIE per la
-	definizione del fattore dei costi aggiuntivi?
	Art. 15c cpv. 3 e cpv. 4 LIE
	Rapporto esplicativo 1.2.3.5 e 2.1
	happorto copilidativo 1/2/0/3 C 2/12
	Sì
	Osservazioni: tuttavia l'applicazione del solo limite massimo per il fattore dei costi non è
	ideale per valutare tutti i singoli progetti. La concessione di deroghe potrebbe però causare
	conflitti se non è regolata in maniera chiara (cfr. commenti nella lettera accompagnatoria).
2	2. Ritenete che vadano adottate ulteriori misure volte a ottimizzare/accelerare le procedure di
	autorizzazione?
	(Se sì, p.f. formulate proposte concrete)
	⊠ sì □ no □ nessun parere
	Proposte concrete / osservazioni: Premesso che le proposte formulate dovrebbero
	permettere di accettare le procedure tenendo conto degli interessi di tutti gli attori in gioco,
	si ritiene che il ruolo di coordinamento dell'ARE vada rafforzato (v. risposta alla domanda 13)
1	Contraction of the state of the

Verifica dell'efficienza dei costi

23. Siete d'accordo che i costi dei gestori di rete per le misure d'informazione siano computabili?
Art. 15 cpv. 2 lett. d LAEl
Rapporto esplicativo 1.2.3.7 e 2.2 (Costi di rete computabili)
sì no nessun parere
Osservazioni: La comunicazione relativa allo sviluppo delle reti è essenziale per ottenere il consenso necessario per ottenere l'autorizzazione per realizzare un progetto di sviluppo della rete.
24. Ritenete opportuna la computabilità dei costi sostenuti per le misure innovative relative alle reti intelligenti (ad es. smart grid) alla luce della Strategia energetica 2050 del Consiglio federale?
Art. 15 cpv. 3 LAEI
Rapporto esplicativo 1.2.3.7 e 2.2 (Costi di rete computabili)
☑ sì ☐ no ☐ nessun parere
Osservazioni: a condizione che ci siano delle indicazioni chiare sui compiti delle reti
intelligenti e che i costi supplementari siano giustificati dai vantaggi che ne derivano.
Relazioni pubbliche
25. Come valutate l'integrazione nella legge dei compiti di Confederazione e Cantoni di
informare l'opinione pubblica in merito agli aspetti centrali dello sviluppo della rete e alle
possibilità di partecipazione?
Art. 9f LAEI
Rapporto esplicativo 2.2 (Sviluppo della rete e relazioni pubbliche)
opportuna non opportuna nessun parere
Osservazioni: L'informazione in merito allo sviluppo della rete sulla base di strategie/scenari ben definiti è essenziale per ottenere il consenso da parte dell'opinione pubblica e dalle autorità locali.

Geodati

26. Ritenete ragionevole che l'UFE stili e metta a disposizione dell'opinione pubblica un quadro
generale degli impianti elettrici?
Art. 26a LIE
Rapporto esplicativo 2.1 e 5.5
🗌 sì 🔀 no 🔲 nessun parere
Osservazioni: Non riteniamo che sia competenza dell'UFE ma bensì dei gestori di rete. Nella
stratega reti elettriche all'UFE viene affidato il compito fondamentale di allestire, in
collaborazione con i gestori di rete, lo scenario di riferimento, in quest'ottica dev'essere
informato e disporre delle informazioni necessarie senza tuttavia dover assumere ruoli
ulteriori di gestione e pubblicazione di dati dalla rete a livello 1 fino al consumatore finale.
Evidentemente è necessaria una maggiore trasparenza da parte dei gestori di rete per evitare
realizzazioni di reti costose inefficienti.
I geodati dovranno se del caso essere messi a disposizione dei Cantoni per quel che concerne
le specifiche necessità a livello pianificatorio.